



Tassa d'incentivazione sui COV

Dichiarazione della tassa (secondo l'articolo 13 OCOV)

(Istruzioni per la stesura e definizioni: v. a tergo)

① Ditta (nome e indirizzo)	② Affare trattato da Tel. E - m a i l	(lasciare in bianco)
	③ Firma	
④ Luogo e data	⑤ N. dell'autorizzazione. / n. di rif.	⑥ Mese / anno

Elenco delle sostanze / dei prodotti

⑦ Genere dei COV	Produzione (kg)	Proprio uso (kg)	Vendita a terzi (kg)
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
Total			

Istruzioni per la stesura del modulo "Dichiarazione della tassa"

In generale

1. Le rubriche contrassegnate dalle cifre ① a ⑦ devono essere compilate dalla persona soggetta al pagamento della tassa.
2. Per quanto concerne i dati della rubrica ⑦, d'intesa con la Direzione generale delle dogane, sono ammessi anche dei tabulati EED dal contenuto adeguato. I tabulati devono recare l'annotazione "Lista per la dichiarazione della tassa" e possono essere stampati solo su un lato. Le singole posizioni devono essere numerate progressivamente. Se ad una dichiarazione della tassa vengono allegati più tabulati, quest'ultimi devono essere numerati progressivamente sotto l'annotazione "Lista per la dichiarazione della tassa".
Nella rubrica ⑦ del modulo occorre apporre l'annotazione: "Dati secondo lista". Le altre rubriche devono essere stese secondo lo stampato.
3. Come periodo di conteggio fa sempre stato il mese civile. Il modulo dev'essere inoltrato alla **Direzione generale delle dogane, sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna**, entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale (art. 13, cpv. 1 OCOV).
Chi inoltra una dichiarazione della tassa incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta (art. 13, cpv. 5 OCOV).
Bisogna comunicare per iscritto alla Direzione generale delle dogane se durante un determinato mese nessun COV prodotto in proprio ha lasciato l'azienda di produzione o è stato impiegato nella stessa, risp. se durante un determinato mese un commerciante all'ingrosso non ha fornito a terzi nessun COV acquistato in esenzione temporanea dalla tassa.
4. La dichiarazione della tassa serve di base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale (art. 13, cpv. 4 OCOV). Su richiesta, devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni nonché presentati tutti i documenti.

Spiegazioni concernenti le rubriche

- | | |
|--|---|
| ① Ditta | Persona soggetta al pagamento della tassa (designazione secondo il registro del commercio, indirizzo completo, domicilio). |
| ⑤ N. dell'autorizzazione / n. di rif. | I titolari di un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa devono indicare il loro numero di cinque cifre attribuito dalla Direzione generale delle dogane e i fabbricanti di COV in Svizzera devono indicare il numero di riferimento. |
| ⑥ Mese / anno | Mese di conteggio e anno (v. "In generale", cifra 4). |
| ⑦ Genere dei COV | Trattandosi di sostanze singole dev'essere indicata la designazione del COV secondo l'elenco delle sostanze (allegato 1 OCOV). Le sostanze devono essere menzionate singolarmente.

Per i prodotti occorre menzionare il numero dell'articolo e/o la designazione di fantasia nonché la denominazione specifica. I prodotti di genere diverso vanno menzionati singolarmente. |
| Produzione | Quantità prodotta nel territorio nazionale (dev'essere indicata dai fabbricanti). |
| Proprio uso | Quantità impiegata nella propria azienda.

I fabbricanti che sottostanno contemporaneamente alla procedura di impegno volontario non devono indicare le quantità impiegate nella propria azienda. |
| Vendita a terzi | La quantità ceduta a persone senza autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (le quantità esportate non devono essere indicate). |

Le quantità devono sempre essere menzionate in kg e, dato il caso, arrotondate ai 100 g superiori.